

Sent. n. 2/2023 pubbl. il 19/01/2023

Rep. n. 2/2023 del 19/01/2023

Sent. N° 2 / 2023  
Fall. N° 1 / 2023 RISTRUTTURAZIONE DEBITI C.  
Cron. N° 47 / 2023  
Rep. N° 2 / 2023  
Siamm N° \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
SEZIONE FALLIMENTARE  
6-1/2022 P.U.

In composizione monocratica,  
ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 5.10.2022;  
sentite le parti all'udienza del 11.1.2023;  
visto l'art. 70, C.C.I.I.;  
osserva quanto segue.

#### Premesso che

- il sig. Angelo VINTALORO, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 5.10.2022 ha presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in pari data, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, è stata fissata l'udienza del 11.1.2023 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, non risultano essere pervenute osservazioni da parte dei creditori;
- all'udienza del 11.1.2023 parte ricorrente ha insistito nell'omologazione della proposta depositata ed il creditore MPS S.P.A., unico presente, ha espresso parere negativo alla medesima, pur non depositando alcuna osservazione al riguardo;
- la proposta in esame, in sintesi, ha disposto:
  - il pagamento di complessivi € 355.034,40 mediante il versamento di rate mensili per la durata di cinque anni;
  - il pagamento in favore dei creditori privilegiati ipotecari (NEPRIX S.R.L. e MPS BANCA S.P.A.) delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile della quota di 1/2 dell'immobile sito nel Comune di Trappeto in via S. Vitale (c.da Scandariato) in proporzione alle rispettive posizioni debitorie e nei limiti delle relative cause legittime di prelazione;



- la falcidia per i crediti assistiti da privilegio generale (nella misura del 90% per Agenzia delle Entrate – Riscossione) e per i crediti chirografari derivanti da finanziamento (nella misura del 100%);

#### Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- tale ultima nozione, di derivazione unionale, secondo l'interpretazione ormai consolidatasi in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ancora recentemente richiamata dai giudici della Suprema Corte di legittimità, deve essere intesa, allorché connessa, in particolare, ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, nel senso che *“un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti [...] si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva [...]”* (cfr. in tal senso CGUE, 19.11.2005, C-74/05, *Tarcu contro Banca Commerciale Intesa Sanpaolo Romania SA e altri*);
- in tale prospettiva, quindi, al fine di individuare quei collegamenti funzionali sussistenti tra il fideiussore e la società ed idonei a ritenere che il primo non abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale, giova verificare, alternativamente, se quest'ultimo rivesta (o abbia rivestito al tempo della garanzia) incarichi amministrativi all'interno della società, ovvero se detenga (o abbia detenuto al tempo della garanzia) una partecipazione non trascurabile al capitale sociale (cfr. *ex multis* Cass. civ., 13.12.2018, n. 32225, secondo cui *“i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”*; conf. Cass. civ., 24.1.2020, ordinanza n. 1666);



- nella specie, emerge dall'esame del ricorso e della relazione del professionista O.C.C. che l'odierno istante, all'epoca del sorgere dei debiti all'origine del presente piano, era socio accomandante della società Corleone Tipica s.a.s., successivamente fallita, per la quale il medesimo ha contratto, in particolare, i due mutui rappresentanti, ad oggi, la principale fonte del sovraindebitamento invocato (74% del totale dei debiti);
- ai sensi della normativa codicistica, il socio accomandante di una società in accomandita semplice risponde, per i debiti sociali, limitatamente alla propria quota di partecipazione e, a tal fine, non può compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per i singoli affari, pena il riconoscimento, nei suoi confronti, della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (cfr. art. 2320 c.c.);
- nel caso in esame, non risultano da alcuno dei documenti in atti né le condizioni poste dalla giurisprudenza sopra richiamata al fine di stabilire un comprovato collegamento funzionale tra i debiti contratti dal sig. Vintaloro, nella qualità di garante, e le attività della società di cui era socio accomandante, né le deroghe di cui al citato art. 2320 c.c., idonee a dimostrare una manifesta ingerenza dell'odierno ricorrente nell'amministrazione e nelle scelte gestionali dell'ente;
- pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo all'odierno ricorrente, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;
- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;

#### Considerato che

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, malafede o frode*";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, come anticipato nei paragrafi che precedono, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento trae origine, essenzialmente, dalle obbligazioni contratte dalla società Corleone Tipica S.a.s. di cui il sig. Vintaloro era socio accomandante e garante dei mutui bancari concessi in favore dell'ente (cfr. proposta di piano e relazione dell'O.C.C., in particolare pag. 6);



- invero, il crescente e definitivo stato di insolvenza della società predetta, successivamente dichiarata fallita, ha determinato l'improvviso, e non prevedibile all'epoca della concessione della garanzia, incapacità dell'odierno ricorrente a sopperire all'ingente esposizione debitoria maturata dall'ente sociale, specie nei riguardi degli istituti di credito, tenuto conto delle capacità patrimoniali del medesimo composte, per una parte, da immobili pignorati fin dal 2012 ed oggi quasi tutti aggiudicati (salvo il bene costituente la sua abitazione principale nonché, come si vedrà in proseguo, la quota di 1/2 in piena proprietà di un immobile sito in Trappeto non oggetto di esecuzione) e, per l'altra parte, dal proprio reddito da lavoro dipendente derivante dal suo impiego presso il Comune di Corleone per l'importo complessivo lordo di € 24.959,64 (cfr. proposta di piano, relazione dell'O.C.C e, in particolare, allegato n. 14);
- alla luce di tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., l'odierno istante appare dunque legittimato ad accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (attesa la relativa situazione economica al momento della concessione della garanzia per i due mutui richiesti dalla società), quanto piuttosto di un deterioramento finanziario progressivo dovuto, essenzialmente, a fattori esterni e non prevedibili (*in primis* ed essenzialmente lo stato di dissesto economico, sfociato nella declaratoria di fallimento, della società di cui era socio accomandante e garante dei finanziamenti concessi);
- sul punto, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla "*consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte*", posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento (ovvero, come nella fattispecie in esame, all'epoca della concessione della garanzia), ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità di adempiere ai pagamenti pattuiti;
- pertanto, consentire al ricorrente di accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta in linea con lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzata a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;

#### Ritenuto che

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;



- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che, con riferimento al patrimonio immobiliare, emerge dai documenti in atti che tutti gli immobili di proprietà dell'istante hanno formato l'oggetto di procedura di esecuzione immobiliare (cfr. proc. n.r.g. 47/2012, pendente avanti codesto Tribunale) nel cui ambito, con la sola eccezione dell'abitazione principale del sig. Vintaloro, gli stessi hanno già formato l'oggetto di aggiudicazione; quanto poi alla quota in piena proprietà pari a 1/2 dell'immobile sito in Trappeto e non oggetto della procedura esecutiva predetta, non può non osservarsi come il relativo valore, stimato in € 344.000,00, difficilmente verrebbe raggiunto in sede di liquidazione esecutiva, con conseguente rischio, stante i fisiologici ribassi propri alle vendite esecutive nonché la presenza, per i creditori chirografari, di due creditori ipotecari, di una soddisfazione ampiamente inferiore rispetto a quella offerta nel piano proposto;
- di conseguenza, non appare conveniente non appare conveniente l'alternativa costituita dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 ss CCII;
- in conclusione, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

**P. Q. M.**

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ANGELO VINTALORO, nato a Corleone (PA) il 07.04.1965, C.F. VNTNGL65D07D009P, ivi residente nella c/da Piano di Scala, nei termini e con le modalità proposte;

**dispone** che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

**autorizza** il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

**dispone** che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

**onera** il professionista O.C.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

**dispone** che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;

**dichiara** la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 16.01.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Giovanna Debernardi

